



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

Regolamento sulla tassazione delle notule

1. Il Consiglio designa al suo interno un referente per il coordinamento della funzione di opinamento delle notule e di tutte le problematiche relative a tale attività.
2. Il referente così designato organizza l'attività di tassazione, provvede all'esame preliminare delle notule presentate ed all'assegnazione delle stesse, entro 10 giorni dalla presentazione, ai singoli Consiglieri per la pratica istruttoria, secondo il criterio di rotazione e di competenza.
3. Il Consigliere come sopra delegato assume –per tutta la durata del suo incarico e senza bisogno di specifica comunicazione agli interessati- la funzione di “responsabile del procedimento” ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge e riferisce al Consiglio con la massima sollecitudine.
4. Le delibere in ordine alle richieste sono adottate entro trenta giorni dalla data di assegnazione al Consigliere Delegato, fatte salve le ipotesi di proroga o sospensione di cui al punto che segue.
5. Ove si manifesti l'opportunità di indagini istruttorie (richiesta informazioni, documenti o chiarimenti all'Avvocato che ha domandato l'opinamento della notula), il termine per l'emissione del parere è prorogato di trenta giorni.

Il termine per il completamento dell'esame della notula è sospeso: **a.** nel caso delle indagini istruttorie di cui sopra, fino a quando l'interessato non avrà prodotto i documenti o i chiarimenti richiesti; **b.** qualora venga presentata al Consiglio la richiesta di tentativo di conciliazione tra cliente e avvocato, fino a quando non sarà terminato il tentativo di conciliazione.

6. Alle parti interessate può essere rilasciata copia della richiesta del professionista, della determinazione del Consiglio e della documentazione esibita, ove ancora esistente agli atti dell'Ufficio, salvi i limiti di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
7. Qualora su richiesta di una delle parti interessate (cd. “ricorso in prevenzione”) o a seguito di determinazioni del Consiglio, si debba procedere ad un tentativo di componimento tra le parti, questo viene svolto da apposita commissione istituita dal Consiglio.

Degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la Cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula come previsto dall'art. 29 comma 1 lett. o) legge 31.12.2012 n.247.

Nell'ipotesi in cui, a seguito del tentativo di componimento bonario, venga meno la necessità di tassazione della notula, il relativo procedimento verrà archiviato. Se, invece, il tentativo di componimento bonario non avrà esito favorevole, verrà riavviato il procedimento di tassazione della notula su semplice comunicazione.

8. Ai termini per gli adempimenti di competenza del Consiglio, dei singoli Consiglieri o del responsabile del procedimento previsti dal presente regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.
9. La richiesta di opinamento è presentata dall'iscritto, su apposito fac simile di domanda reperibile sul sito dell'Ordine, trasmessa preferibilmente a mezzo della e-mail dedicata (tassazione.notule@ordineavvocatisiena.it) o, in alternativa, mediante consegna su supporto informatico.

approvato con delibera 22.02.2023, integrato al punto 9) con delibera 25.01.2024 ed aggiornato alla delibera del 09.01.2025